

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 226/2022

dell'8 luglio 2022

che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 32 (sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82) dell'accordo SEE [2023/643]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE in modo da includere il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/523, sono consentiti contributi alla garanzia dell'UE da parte degli Stati EFTA ai fini della partecipazione in determinati prodotti finanziari nell'ambito del comparto dell'Unione del Fondo InvestEU. I contributi degli Stati EFTA alla dotazione della garanzia dell'UE possono essere accompagnati da una garanzia back-to-back a copertura della rispettiva passività potenziale in relazione alla garanzia dell'Unione. In alternativa, è anche possibile fornire il contributo integrale al Fondo InvestEU in contanti.
- (3) Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese e organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (4) Il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 ⁽²⁾, assegna ulteriori entrate con destinazione specifica esterne al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523. È opportuno chiarire nel protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 dell'accordo SEE che, ai fini del calcolo dei contributi finanziari degli Stati EFTA al programma InvestEU, la base di calcolo dovrebbe essere maggiorata degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio in relazione alla partecipazione di detti Stati a tale programma.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli 31 e 32 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo l'articolo 19 (Riduzione delle disparità economiche e sociali) del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente articolo:

*"Articolo 20***Migliorare la competitività, la convergenza socioeconomica e la coesione nell'ambito del programma InvestEU**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32021 R 0523:** Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁽¹⁾ GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.

